

Ufficio Territoriale del Governo

CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Centri Collettivi con capacità ricettiva da 51 sino a 300 posti

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza di cui aU'art.ll del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, secondo quanto specificato all'art. 1, comma 2, lett. b) del Capitolato approvato dal D.M. 20 novembre 2018.
- 2. I servizi oggetto del presente capitolato sono regolati da apposito disciplinare di gara allegato agli atti della procedura e sono prestati secondo le specifiche tecniche nel seguito richiamate, previste per la specifica tipologia e dimensione dei centri. Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell'unità abitativa, all'interno della quale tutti i servizi di cui ai successivi articolo 2 lettera B) punto 5, articolo 3 comma 1, e articolo 4 comma 1, sono erogati dal gestore.
- 3. Nel proseguo del presente capitolato l'aggiudicatario è definito ente gestore.
- 4. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

ART. 2 EROGAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI

1. L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute negli allegati al presente capitolato che ne costituiscono parte integrante:



Ufficio Territoriale del Governo

Allegato 3-bis Allegato A Tabella frequenza pulizia.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

- 1. la registrazione dello straniero e la tenuta di scheda individuale con una modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le secondo le specifiche tecniche da effettuarsi in entrate e le uscite giornaliere, formato elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, anche con riguardo alla posizione giuridica degli ospiti (es. richiedenti asilo in attesa di presentazione della domanda, di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, di esito della relativa decisione, avvenuto rilascio diniego O del titolo soggiorno), inviato giornalmente all'indirizzo immigrazione.pref agrigento@interno.it;
- 2. la tenuta di una scheda individuale relativa ai servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia. I relativi dati dovranno, altresì, essere comunicati formato elettronico conforme in all'Allegato bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna che compilato nell'apposita sezione e in ogni sua parte per essere dovrà essere inviato giornalmente all'indirizzo immigrazione.pref agrigento@interno.it;
- il rilascio allo straniero di un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico il di delle presenze. Il rilascio del badge ed sistema rilevazione automatico delle presenze sostituiti - previa possono essere autorizzazione della Prefettura, esclusivamente nei casi in cui l'affidatario prospetti documentate oggettive difficoltà - da un tesserino di riconoscimento recante fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa;
- 4. in entrambe le ipotesi di cui al precedente punto 3, l'affidatario è tenuto a fornire

l'attestazione delle presenze giornaliere tramite invio giornaliero all'indirizzo immigrazione.pref_agrigento@interno.it delle risultanze del sistema di rilevazione automatico delle presenze o in alternativa, ove autorizzato, di copia del registro cartaceo;

- 5. la comunicazione tempestiva alla Prefettura, all'indirizzo immigrazione.pref_agrigento@interno.it dell'eventuale allontanamento dalla struttura temporanea di accoglienza degli ospiti nonché su ogni altra situazione rilevante ai fini della revoca delle condizioni di accoglienza, ai sensi dell'ari 23, comma 1, del D.Leg.vo 18.8.2015, n. 142;
- 6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'ari 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- 7. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
- 8. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
- 9. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
- 10. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

II servizio comprende:

1. il servizio di mediazione linguisti co-culturale.

Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;

2. il servizio di **informazione.**

Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione



Ufficio Territoriale del Governo

di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio comprende, altresì, l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate;

3. il servizio di assistenza sociale.

Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;

4. il servizio di **distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.**Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (ed. pacchetto igiene);

5. il servizio di **lavanderia**.

Il servizio assicura il **lavaggio e l'asciugatura del vestiario** consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque **almeno settimanale**, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri;

6. il servizio di **trasporto.**

Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento di altro centro della provincia nei casi di trasferimento disposto dalla Prefettura, degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

 Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per



Ufficio Territoriale del Governo

l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

- 2. E' inoltre assicurato **un servizio complementare** di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche (Allegato 3-bis).
- 3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche ed all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D)FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

- 1. Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:
 - effetti letterecci;
 - prodotti per l'igiene personale;
 - kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica);
 - pocket money;
 - materiale scolastico per i minori.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero; l'avvenuta consegna dovrà essere comunicata alla Prefettura in formato elettronico conforme all'Allegato 9 al bando di gara, denominato prospetto presenze/consegna beni, che dovrà essere compilato nell'apposita sezione e in ogni sua parte per essere inviato giornalmente all'indirizzo immigrazione, pref agrigento@interno.it

E) ALTRI SERVIZI MIGLIORATIVI di cui all'offerta tecnica.

Tutti i servizi di cui ai punti precedenti A), B), C), D) ed E) devono espressamente ed obbligatoriamente essere indicati nel regolamento del centro.

ART.3 PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 2-ter e in base alla composizione dei



Ufficio Territoriale del Governo

pasti prevista. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (ed. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente all'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e all'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

- 2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
- 3. I pasti sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.

ART.4 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE

- 1. Il servizio comprende:
- a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
- b) pulizia e disinfezione degli uffici;
- e) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
- e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- h) cura delle aree verdi.
- 2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".

ART.5 PERSONALE

1. Gli aggiudicatari, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegnano a comunicare, prima della stipula del contratto e comunque entro 5 giorni dalla attivazione del Centro, il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, completo delle relative generalità, nonché della copia delle comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego. L'affidatario si impegna, inoltre, ad aggiornare la Prefettura sulle successive ed eventuali variazioni del



Ufficio Territoriale del Governo

personale, sempre comunicando i relativi dati anagrafici di quello subentrante. L'affidatario è tenuto, altresì, a trasmettere entro 10 giorni dall'attivazione del CAS copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio.

- 2. Inoltre, con cadenza mensile attestazione del servizio prestato da tutto il personale impiegato (fogli di firma, risultanze eventuale sistema automatico di rilevazione delle presenze) e copia delle relative buste paga.
- 3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
- 4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A e nell'offerta migliorativa.
- 5. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
- 6. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A.
- 7. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
- 8. La Prefettura ha, altresì, facoltà di richiedere la sostituzione del personale che non riterrà idoneo per motivi di opportunità a prestare servizio presso la struttura.
- 9. La sostituzione del personale, quando richiesta, dovrà avvenire entro 8 giorni dalla comunicazione, senza oneri per la Prefettura e con esclusione di ogni responsabilità



Ufficio Territoriale del Governo

della stazione appaltante nell'eventuale vertenza che dovesse insorgere tra il personale interessato e l'ente gestore.

10. La mancata comunicazione o la mancata sostituzione del personale come richiesto dalla Prefettura di Palermo entro il termine sopraindicato costituisce causa risolutiva espressa.

ART.6

DIRETTORE DEL CENTRO

- 1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come <u>unico referente</u> nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 2.
- 2. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
- 3. Il direttore del centro provvede inoltre:

ali' adozione del interno del centro secondo le regolamento specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura. Detto regolamento dovrà trasmesso alla essere Prefettura entro giorni dall'attivazione del centro; 10 effettuare le notifiche delle comunicazioni ad degli relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate:

ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura.

ART. 7 MEDICO

RESPONSABILE SANITARIO DEL CENTRO

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per



Ufficio Territoriale del Governo

malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale. 2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. Gli aggiudicatari sono obbligati ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 2. Gli aggiudicatari si obbligano, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 3. Gli aggiudicatari garantiscono, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
- 4. E' a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
- 5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
- 6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

ART. 9 BENI IMMOBILI

1. L'ente gestore mette a disposizione i locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti

previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

ART. 10

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'ari 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato (Allegati 3-ter,), tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

ART.6

DIRETTORE DEL CENTRO

- 4. L'ente gestore nomina un direttore del centro come <u>unico referente</u> nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 2.
- 5. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
- 6. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - ali' adozione del interno del centro secondo le regolamento specifiche esigenze gestionali nonché secondo 1e indicazioni della Prefettura. Detto regolamento dovrà essere trasmesso alla Prefettura entro 10 giorni dall'attivazione del centro; ad effettuare notifiche delle comunicazioni degli atti relativi e procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate:



Ufficio Territoriale del Governo

ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura.

ART. 7 MEDICO RESPONSABILE SANITARIO DEL CENTRO

- 3. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per
 - malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
- 4. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle sigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 7. Gli aggiudicatari sono obbligati ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 8. Gli aggiudicatari si obbligano, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 9. Gli aggiudicatari garantiscono, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

- 10. E' a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
- 11. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
- 12. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

ART. 9 BENI IMMOBILI

2. L'ente gestore mette a disposizione i locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

ART. 10 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. Aggiudicazione ed esecuzione del servizio avverranno con le modalità di cui all'art. 22 del disciplinare di gara.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

- 1. L'importo massimo del contratto d'appalto, attuativo dell'accordo quadro, è determinato dal prezzo *pro-capite prò-Aie* offerto moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni.
- 2. A tale importo si aggiungono il prezzo offerto per il singolo *kit Ai primo ingresso* (**vestiario**) e il costo della **scheda telefonica**, moltiplicati per il numero dei posti considerando un turnover di 2 volte l'anno, l'importo del *pocket money* di € 2,5 moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni.



Ufficio Territoriale del Governo

3. L'aggiudicatario prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

ART. 12 CAUZIONE

1. Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

ART. 13 EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI E OBBLIGO DEL OUINTO

- Se in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni
 - previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.
- 3. La Prefettura, in relazione all'andamento dei flussi migratori, si riserva la facoltà di richiedere agli aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.
- 4. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore

dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di

riscontro positivo procede all'approvazione.

ART. 14 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO



Ufficio Territoriale del Governo

- 1. La durata del contratto attuativo dell'accordo quadro è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
- 2. In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del

fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.

3 La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

ART. 15 SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

- 1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura
 - superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario.
- 2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la
 - corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili
 - acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
- 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al

ART. 16 SUBAPPALTO

1. Non è ammesso il sub-appalto.

ART. 17 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2. L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4.
- 3. L'ente gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.
- 4. Rimane a carico dell'aggiudicatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati e la Prefettura di Palermo sarà esente da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati dagli ospiti alla struttura stessa.
- 5. E fatto obbligo all'aggiudicatario di pubblicare successivamente alle verifiche effettuate dalla Prefettura ai fini della liquidazione e con cadenza semestrale sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione sulle spese di gestione. Tali dati verranno resi disponibili anche attraverso un collegamento con il sito di questa Prefettura.
- 6. Si impegna, altresì, ad osservare le seguenti prescrizioni poste a tutela del
 - preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza:
 - > denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;



Ufficio Territoriale del Governo

- denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
- > rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'ari 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.
- 7. L'affidatario è pienamente edotto che, nel caso di inosservanza di solo una delle sopracitate clausole e nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione del relativo contratto d'appalto.

ART. 18 IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 1. Avuto riguardo all'organizzazione dei diversi Uffici della Prefettura e alle rispettive competenze derivanti da provvedimenti del Ministero dell'interno nonché alle unità dirigenziali e di personale in servizio, il direttore dell'esecuzione è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo sull'esecuzione del contratto, avvalendosi del personale assegnato.
- 2. Il DEC, in particolare:
- > da avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle convenzioni stipulate, dandone contestuale comunicazione al Dirigente del Servizio attività contrattuale;
- > impartisce all'Ente gestore le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei
 - documenti contrattuali;
- > provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, accerta e attesta

- la regolarità delle prestazioni, sulla base delle direttive ministeriali in materia;
- > richiede al Dirigente del Servizio attività contrattuale:
 - le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione che accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - la ripresa dell'esecuzione del contratto;
- > segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento.

ART. 19 SISTEMA DEI CONTROLLI

- Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei
 - ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
- 2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge
 - ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
- 3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e
 - quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
- 4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
 - e) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni:



Ufficio Territoriale del Governo

- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante sistema di rilevazione automatica ovvero foglio firma, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
- 5. Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate sia attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del pagamento delle prestazioni rese, sia a mezzo di controlli nei centri, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura, nonché mediante l'acquisizione di interviste degli ospiti. I controlli possono essere altresì svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura e/o dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
- 6. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
- 7. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

ART. 20

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO NELLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della



Ufficio Territoriale del Governo

presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura <u>una relazione mensile</u> in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

ART. 21 PENALI

- 1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, ovvero nei casi di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti artt. 6-17-20 -25 applica una penale variabile, a seconda della gravita, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile
- 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.
 - L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
- 3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale con obbligo di reintegrazione della cauzione stessa.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Ufficio Territoriale del Governo

- 1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 4, del presente capitolato;
 - e) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
 - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto;
 - j) l'inosservanza di quanto previsto all'art. 5 del presente Capitolato relativo alla sostituzione del personale ritenuto non idoneo da questa Prefettura entro 8 giorni dalla relativa richiesta.
- 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



Ufficio Territoriale del Governo

ART. 23 ESECUZIONE IN DANNO

1. La Prefettura, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 24 CORRISPETTIVI

- 1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato
 - per i servizi di cui all'art. 2 lettera A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro; per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al *pocket money;*
- 2. E' altresì previsto, il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

ART. 25 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.
- 2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il <u>CIG derivato</u> del contratto attuativo e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment*
 - previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
- 3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.



Ufficio Territoriale del Governo

- 4. In conformità al decreto interministeriale Interno Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - il rendiconto dei pasti ordinati e consegnati.
 - b) L'ente gestore trasmette inoltre:
 - il rendiconto dei costi sostenuti;
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti con fornitori.
- 5. Detta documentazione dovrà pervenire su supporto informatico o via pec, esclusivamente all'indirizzo immigrazione.prefag@pec.interno.it, completa di lettera

di trasmissione che elenchi con esattezza numero e contenuto degli allegati.

Inoltre:

- > i file dovranno essere nominati in relazione al contenuto degli stessi (es. buste paga, bonifico pasti o altro, fattura, ecc.) e suddivisi per tipologia e per la corrispondente mensilità;
- > nell'ipotesi che lo stesso ente gestisca più centri, la documentazione dovrà essere riferita ad ogni singolo centro;
- > i bonifici dovranno essere sempre completi di CRO/TNR ed esito;
- > dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo dei dipendenti in servizio con indicazione, per ognuno, degli estremi del contratto di lavoro, la qualifica/tipologia di attività, il numero delle ore contrattualmente previsto e
 - quello effettivamente reso (in caso di differenza andranno specificate le motivazioni), gli emolumenti corrisposti;
- > dovrà altresì essere allegato un prospetto riepilogativo delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.



Ufficio Territoriale del Governo

- 6. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica, dedotte le eventuali penalità, verrà effettuato di regola a trenta giorni dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto all'esito dei controlli, fermo restando l'accreditamento dei fondi da parte del Ministero.
- 7. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'ente gestore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
- 8. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
- 9. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'ente gestore, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.
- 10. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
- 11. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'ente gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
- 12. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

ART. 26 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'ente gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



Ufficio Territoriale del Governo

ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

- 2. L'ente gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'ente gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

ART. 27 RECESSO DAL CONTRATTO

- 1. La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 2. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
- 3. In caso di recesso per giusta causa, l'ente gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

L'Amministrazione procede altresì al recesso del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:



Ufficio Territoriale del Governo

- mancata denuncia, da parte del gestore, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata nel corso dell'esecuzione della prestazione, nonché mancata denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari:
- 2. nei casi in cui, emergano, dopo la stipula del contratto elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

ART. 28 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- L'ente gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'ari 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.
- 2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. E' fatto divieto all'ente gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende
 - soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'ente gestore ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 29 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. L'ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

- 3. L'ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4. L'ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.
- 5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 30 PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

Disciplinare di gara

Allegato 3-bis (specifiche tecniche)

Allegato 3-ter (struttura dell'offerta)

Tabella frequenza pulizia;

Allegato A (tabella dotazione personale)

Allegato B (stima costi medi)